

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
BERGAMO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE CAMERALE DI PRESTITI
SULL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ**

Articolo 1
Prestiti

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 85 del Regolamento tipo per il personale delle Camere di Commercio, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Interministeriale n. 245 del 20 aprile 1995, il personale in servizio, il cui trattamento di fine servizio è disciplinato dall'art. 77 dello stesso Regolamento, può ottenere la concessione di prestiti garantiti dall'indennità di anzianità per le seguenti motivazioni:

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di immobile destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli;
- b) spese sanitarie, anche di natura odontoiatrica, sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi¹;
- c) anticipata estinzione o riduzione di mutui/prestiti in essere per le motivazioni di cui alle lettere precedenti.

Articolo 2
Massimale

Il personale può chiedere la concessione di più prestiti per le motivazioni indicate nell'art. 1, fino al raggiungimento del limite massimo dell'80% dell'indennità di anzianità maturata alla data di presentazione della domanda.

Articolo 3
Tasso di interesse

Il prestito è gravato da interesse semplice annuo, con pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio.

Il tasso d'interesse è stabilito con decreto ministeriale, su proposta di Unioncamere².

Articolo 4
Estinzione del debito

Il prestito è estinto in un'unica soluzione alla cessazione dal servizio.

È fatta salva in ogni caso la facoltà per il dipendente di chiedere l'estinzione anticipata del debito con restituzione della quota capitale ottenuta in prestito in un'unica soluzione o in rate mensili.

¹ che fanno parte del nucleo familiare e hanno un reddito proprio non superiore a € 2.840,00

² il Decreto Interministeriale 22.11.2004 ha fissato il tasso d'interesse all'1,5% su base annua

Articolo 5 **Presentazione della domanda e documentazione**

Per la concessione di prestiti il dipendente è tenuto ad utilizzare il modello disponibile sulla intranet e allegare la seguente documentazione a corredo:

• **prestiti di cui all'art. 1 lettera a) per acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di immobile destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli:**

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione -o atto notorio³- ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti che l'immobile per il quale viene richiesto il prestito:
 - a. è destinato dal richiedente o dai figli ad uso di propria abitazione o vi trasferiranno entro dodici mesi la propria residenza,
 - b. è l'unico di proprietà del richiedente o dei figli ovvero pur essendo proprietario/i di altri immobili, questi non siano disponibili in quanto gravati da diritti reali a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) oppure dichiarati inagibili o comunque inutilizzabili come abitazione propria o dei propri figli;
- 2) *nel caso di acquisto di immobile già effettuato*: copia dell'atto di compravendita registrato;
- 3) *nel caso di acquisto di immobile da perfezionare*: copia del preliminare di acquisto/compromesso e appena disponibile copia dell'atto notarile di compravendita;
- 4) *nel caso di assegnazione di alloggi popolari*: dichiarazione dell'Istituto assegnante da cui risulti l'impegno del riscatto e l'importo da pagare;
- 5) *nel caso di costruzione in cooperativa*: copia del verbale di assegnazione o di prenotazione da cui risulti l'impegno assunto e, a costruzione ultimata, relativa visura catastale;
- 6) *nel caso di costruzione di nuovo immobile*: copia del permesso di costruzione presentato al Comune ovvero asseverazione di un professionista abilitato e, a costruzione ultimata, copia di visura catastale;
- 7) *nel caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria da effettuare o in corso d'opera*: copia di preventivo di spesa dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria;
- 8) *nel caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria già effettuate*: dichiarazione dettagliata dei lavori già eseguiti rilasciata da competenti professionisti o dalle imprese che li hanno eseguiti.

I documenti sopraccitati dovranno avere sempre data non anteriore a dodici mesi dalla richiesta.

Il richiedente è tenuto a presentare, entro dodici mesi dall'erogazione del prestito, copia della documentazione o delle fatture a giustificazione delle spese, almeno fino alla concorrenza dell'ammontare del prestito erogato (punti 3-4-7-8).

• **prestiti di cui all'art. 1 lettera b) per spese sanitarie, anche di natura odontoiatrica, sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi:**

- 1) preventivo di spesa con timbro e firma del medico o dell'odontoiatra;
- 2) nel caso di spesa per il coniuge o i figli conviventi, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti la composizione dello stato di famiglia.

Il richiedente è tenuto a presentare, entro dodici mesi dall'erogazione del prestito, copia della fattura a giustificazione delle spese almeno fino alla concorrenza dell'ammontare del prestito erogato.

³ nel caso in cui la residenza non sia stata ancora trasferita

• prestiti di cui all'art. 1 lettera c) per anticipata estinzione o riduzione di mutui/prestiti in essere per le motivazioni di cui alle lettere precedenti:

- 1) dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'importo necessario all'anticipata estinzione o alla riduzione del mutuo/prestito;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 con cui il richiedente attesti che il mutuo/prestito è stato richiesto per una delle motivazioni indicate all'articolo 1 lettere a), b) o c).

Il richiedente è tenuto a presentare, entro dodici mesi dall'erogazione del prestito, copia di documentazione idonea a dimostrare la diminuzione del debito almeno fino alla concorrenza dell'ammontare del prestito erogato.

Articolo 6

Controlli ed eventuali recuperi

L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in collaborazione con gli enti competenti, a controlli a campione sulla documentazione presentata a corredo delle domande di prestito, con particolare riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 455/2000, entro 24 mesi dalla presentazione della documentazione.

L'Ente si riserva di procedere al recupero delle somme erogate nel caso in cui il richiedente non sia in grado di fornire la documentazione richiesta entro i termini dell'articolo 5.

Articolo 7

Termini

Il prestito viene disposto con determinazione del Segretario Generale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione prevista.

La liquidazione del prestito è effettuata entro 30 giorni dall'adozione della determinazione.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'1.7.2015.